



Città di Valmontone

Ordinanza n. 71

Prot. 17872/18

OGGETTO: Ordinanza di divieto di uso di acqua potabile per usi impropri durante il periodo estivo.

IL SINDACO

Vista la nota pervenuta da parte del Soggetto gestore della rete idrica comunale Acea Ato 2 S.p.a., acquisita al protocollo dell'ente al n.162017 del 13/06/2018, con la quale si invita questo Comune ad adottare apposita Ordinanza Sindacale volta a limitare l'utilizzo della risorsa idrica ai soli usi potabili ed igienico-sanitari, durante il periodo estivo.

Preso atto onde evitare disservizi e irregolarità nell'approvvigionamento, della necessità di assicurare il corretto uso dell'acqua destinata al consumo umano distribuita dal pubblico acquedotto, evitando qualsiasi uso improprio (innaffiamento giardini, lavaggio auto, pavimentazioni esterne, riempimento vasche, piscine...) confidando nella collaborazione della popolazione utente per un uso più razionale della risorsa idrica;

Ravvisata la necessità di regolare il consumo dell'acqua potabile della rete idrica dell'intero territorio, durante il periodo estivo, al fine di garantire una soddisfacente erogazione a tutte le utenze del Paese;

Ritenuto di dover impedire abusi di qualsiasi genere al fine di assicurare, per quanto possibile, il minimo indispensabile di acqua per usi potabili domestici della popolazione;

Considerato

- che l'aggravamento della crisi idrica del periodo estivo con la mancata erogazione dell'acqua in alcune zone del Paese potrebbe generare problemi di carattere igienico sanitario;
- che la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo di acqua per usi di versi da quelli domestici e potabili;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il regolamento comunale;

Visto l'art 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Con i poteri di cui l'articolo 50 del D. Lgs. n. 267/ 2000;

Via Nazionale, 5 - 00038 Valmontone (Rm)

Tel. 06.95.99.01 - Fax 06.95.98.412 - www.comunevalmontone.it



Città di Valmontone

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, e qui interamente richiamate, l'assoluto divieto di utilizzo dell'acqua potabile, durante il periodo estivo, proveniente dalla rete di distribuzione comunale nei seguenti casi:

- per irrigazione o simili di orti e giardini;
- per riempimento di ogni tipo di piscina mobile o da giardino;
- per lavaggio di automobili/cicli/motocicli;
- per qualunque uso ludico o che non sia quello del servizio personale;

Che i prelievi di acqua dalla rete idrica siano consentiti esclusivamente per normali usi domestici, ovvero per tutte le attività regolarmente autorizzate, le quali necessitano dell'uso di acqua potabile;

Che sono esclusi dal presente atto gli annaffiamenti dei giardini pubblici, parchi ad uso pubblico e le aree cimiteriali, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento in orario notturno;

Che sono esclusi dagli obblighi della presente ordinanza i prelievi di acqua dalla rete idrica potabile per i servizi pubblici e di igiene urbana, nonché i soggetti economici che impieghino l'acqua quale elemento indispensabile per la propria attività.

Di fare uso parsimonioso della stessa, limitando al massimo gli sprechi;

Che sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente disposizione.

AVVERTE

Alla violazione dei divieti posti con il presente atto, si applicherà una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, fatti salvi nei casi più gravi o in caso di recidiva la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 c.p.;

Si incarica la Società Acea Ato2, anche congiuntamente con il personale della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, di effettuare controlli a campione per verificare il corretto uso dell'acqua potabile;



Città di Valmontone

DISPONE

Che della presente Ordinanza venga data immediata ed adeguata diffusione ai cittadini del Comune di Valmontone, mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e l'affissione di manifesti riportanti la presente nelle principali vie e luoghi di aggregazione del Comune di Valmontone;

Che copia della presente venga trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale, alla Polizia Municipale e ai competenti uffici dell'Acea ATO2 S.p.A., per prendere visione di quanto disposto e per gli eventuali provvedimenti di competenza;

Di trasmettere la presente Ordinanza al Prefetto di Roma.

Si informa, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, ovvero entro 120 giorno al Capo dello Stato.

L'inoltro del ricorso non sospende comunque l'efficacia della presente Ordinanza.

Valmontone, 04 luglio 2018



Il Sindaco

Alberto Latini